

Allegato A alla Deliberazione di Giunta n. 106 del 14/07/2020



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
BOLOGNA**



**BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Anno 2020**

PARTE GENERALE DEL BANDO

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio – di Bologna, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020” viene proposta la seguente misura che risponde agli obiettivi:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli *green oriented*;
 - promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.
3. Le disposizioni specifiche previste nella “Scheda 1” formano parte integrante e sostanziale del presente Bando.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*) Progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella “Scheda 1”.
2. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell’Elenco 2.
 - **Elenco 1:** utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose e delle macchine;
 - f) cloud, fog e quantum computing;
 - g) cyber security e business continuity;
 - h) big data e analytics;
 - i) intelligenza artificiale;
 - j) blockchain;
 - k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - l) simulazione e sistemi cyberfisici;

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.

- m) integrazione verticale e orizzontale;
 - n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
 - o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - p) sistemi di e-commerce;
 - q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
 - r) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
 - s) connettività a Banda Ultralarga.
- **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
- a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
 - b) sistemi fintech;
 - c) sistemi EDI, electronic data interchange;
 - d) geolocalizzazione;
 - e) tecnologie per l'in-store customer experience;
 - f) system integration applicata all'automazione dei processi;
 - g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
 - h) programmi di digital marketing.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 520.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 10.000,00.
4. **L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.**
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma* 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b) avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bologna. Per l'ammissione a contributo il progetto presentato deve avere effetti esclusivi o prevalenti a beneficio della sede legale e/o unità locale ubicata

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

nell'area metropolitana di Bologna, gli investimenti in beni e servizi dovranno essere riconducibili a tale sede/unità locale;

- c) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- e) non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019⁴;
- f) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Bologna al momento della liquidazione del voucher⁵.

Articolo 5 – Soggetti destinatari dei voucher

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi

1. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari se già partecipano in qualità di fornitori.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁶

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente Bando;
 - b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 2;
 - c) spese per l'abbattimento degli oneri di qualunque natura (quali spese di istruttoria, interessi, premi di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di innovazione digitale riferiti agli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando. Tali spese non possono superare il limite del 10% del costo totale del progetto finanziato.

⁴ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

⁵ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

⁶ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità** - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 120° giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Articolo 8 - Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
 - b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Articolo 9 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato **SA 57021**.
2. In base a tale Misura, l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per unità economica, 120.000,00 euro per ciascuna unità economica operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna unità economica operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
 Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per unità economica. Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per unità economica.

Come precisato dalla Circolare del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso, avente ad oggetto "Aiuti di Stato Misure Covid-19 Regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 2020, n. 34. *Chiarimenti e indicazioni operative*" ai fini della verifica del superamento del massimale di aiuto e del cumulo non si tiene conto unicamente degli aiuti percepiti dall'impresa richiedente a valere sul

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ma anche quelli assegnati ad altre imprese che compongono una *unità economica* con l’impresa richiedente. Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per determinare l’esistenza di una *unità economica* è rilevante *l’esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici*.

Articolo 10 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 9:00 del 10/09/2020 alle ore 17:00 del 08/10/2020**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.
Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell’impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l’esame dell’istanza.
2. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
 - modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.bo.camcom.gov.it, alla sezione ‘Contributi della Camera / Voucher Digitali I4.0 - Anno 2020’, compilato in ogni sua parte;
 - documentazione prevista nella “Scheda 1”.
3. Dovranno inoltre essere allegati, pena l’inammissibilità:
 - i Preventivi di spesa (nel caso di spese già sostenute dovranno essere inviate le fatture)
 - il “Report di self-assessment di maturità digitale – impresa 4.0” compilato sul sito www.puntoimpresadigitale.camcom.it

I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi).
4. Con l’invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell’imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione).
5. Ai fini dell’accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità di cui agli articoli 3 comma 5 e 10 comma 4, dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it, alla sezione ‘Contributi della Camera / Voucher Digitali I4.0 - Anno 2020’.
6. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. L’indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull’anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e

deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 11 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo non si tiene conto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, sotto il profilo temporale le domande presentate nei termini di cui all'art. 10 sono tutte sullo stesso piano.

In caso di insufficienza dei fondi, si procederà ad una riduzione proporzionale del contributo teoricamente spettante a tutte le domande presentate ammissibili.

Le spese da rendicontare saranno pari al doppio dell'importo del contributo assegnato.

Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla "Scheda 1". I criteri di valutazione e di assegnazione dei voucher sono descritti nella "Scheda 1".

L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura del bando. La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata via PEC.

2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

Articolo 12 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese da rendicontare, secondo quanto indicato all'art. 11;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo incentivi@bo.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Bologna. A tale proposito si precisa che **non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese**

pervenute alla Camera di commercio di Bologna successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

- f) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del rating di legalità.

Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it alla sezione 'Contributi della Camera / Voucher Digitali I4.0 - Anno 2020', sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.bo.camcom.gov.it alla sezione 'Contributi della Camera / Voucher Digitali I4.0 - Anno 2020'), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture in formato XML e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a);
- c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno con indicazione del beneficiario, bonifico, ecc.);
- d) copia del piano di finanziamento accordato dall'ente finanziatore (banca, ecc.) per il progetto di digitalizzazione, ove applicabile;
- e) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
- f) una relazione finale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate ed il Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Selfi4.0" aggiornato dopo la realizzazione del progetto (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA.

Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente pena la decadenza dal voucher.

2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, e comunque **entro e non oltre le ore 13:00 del 30 giugno 2021**, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

Articolo 14 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 15 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 16 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è un funzionario individuato dal dirigente responsabile e reso noto sul sito internet www.bo.camcom.gov.it.

Articolo 17 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Bologna (di seguito anche "CCIAA") intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono:
 - ✓ le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - ✓ l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla

Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro oggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@bo.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: francesco.arzarello@pec.it

SCHEDA 1
CONTRIBUTI A SINGOLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E PER CONSULENZA E/O
FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE I4.0

a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bologna possono richiedere un voucher per le finalità di cui all'art. 1 e per sostenere le spese di cui all'art. 7 del Bando.

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:

- Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) <http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>;
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 ;
- Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm>;
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Competenza ed esperienza dovranno vertere sulle tecnologie oggetto del progetto.

Relativamente ai solli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i solli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente Bando.

b) Entità del contributo

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo di Investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 5.000,00	euro 10.000,00

(*) valore minimo del progetto presentato dall'impresa;

(**) non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 5 "Rating di legalità" della parte generale del presente Bando, nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art. 9.

c) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'art. 10 della parte generale del Bando, il "Modulo progetto", disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it, alla sezione 'Contributi della Camera / Voucher Digitali I4.0 - Anno 2020', sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. Il Modulo progetto contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2, *comma 2* della parte generale del presente Bando;
- previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, *comma 2* della parte generale del presente Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
- eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, *comma 2*, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce, il Piano formativo deve comprendere gli argomenti tecnologici del corso, le ore previste ed i destinatari del corso;
- ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;
- autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto alla lettera a) della presente Scheda relativamente agli "ulteriori fornitori", ove applicabile.

Nel caso di spese di cui all'art. 7 comma 1, lettera c) del presente Bando, sarà altresì necessario allegare copia del piano di finanziamento presentato all'ente finanziatore (banca, ecc.) per il progetto di digitalizzazione.

d) Valutazione delle domande

L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua le seguenti verifiche:

- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0 (vedi punto "c") della presente "Scheda 1");
- appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all'elenco di cui al punto a) della presente "Scheda 1";
- coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, *comma 2*, della parte generale del presente Bando.

e) Assegnazione dei contributi

Entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando, l'Ufficio camerale competente, terminata la fase di valutazione, adotterà un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi